



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Brindisi – Settore Procedure Concorsuali - riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Magistrati:

- | | | |
|---------------------|-----------|----------------|
| 1) dr. Francesco | Giardino | Presidente |
| 2) dr.ssa Donatella | De Giorgi | Giudice |
| 3) dr. Roberto M. | Palmieri | Giudice – rel. |

letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

- letto il reclamo principale e la memoria di costituzione del reclamante incidentale;
- lette le deduzioni di parte;

Premette anzitutto il Collegio che la rag. M. A. Di Dio ha proposto reclamo ex art. 26 l.f. avverso il decreto del 4.10.2011, con cui il g.d. della procedura concorsuale in esame ha liquidato in favore di essa reclamante, a titolo di compenso per l'attività da lei svolta in qualità difensore della SAED s.r.l. (società ritualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo) in una serie di giudizi innanzi alla Commissione Tributaria di Brindisi, la somma di € 10.000, oltre accessori di legge.

All'udienza del 17.1.2012 si è costituito in giudizio l'avv. Massimo Laviola, il quale con lo spiegato reclamo incidentale ha dedotto l'illegittimità dell'impugnato decreto sotto il diverso profilo del difetto di competenza del giudice a pronunciarsi nel merito, dovendo la liquidazione degli onorari gravare unicamente sulla SAED s.r.l., e non già sulla procedura concorsuale.

Tanto premesso, va preliminarmente esaminato il reclamo incidentale, stante la sua natura potenzialmente idonea a definire il giudizio.

A tal riguardo, reputa anzitutto il Collegio l'interesse ad agire da parte del reclamante incidentale. Invero, posto che, ai sensi dell'art. 26 2° co. l.f., il reclamo può essere proposto, tra gli altri, da *"chiunque vi abbia interesse"*, è evidente l'interesse al reclamo da parte del Laviola. Ciò in quanto lo stesso risulta in atti quale creditore concordatario, sicché non è indifferente per lui l'accertamento del diritto della rag. Di Dio a ricevere il compenso da parte della procedura concorsuale, posto che, in ipotesi positiva, egli vedrebbe ridotto l'attivo concorsuale di un importo pari al detto compenso, con ovvio pregiudizio a suo

it

carico, atteso che in sede di riparto egli verrebbe soddisfatto per un importo più basso di quello originariamente stabilito.

Ciò detto quanto al suo interesse ad agire, va ora esaminata l'ulteriore questione relativa alla tempestività del reclamo incidentale. A tal riguardo, va rilevato che il Laviola si è costituito direttamente all'udienza del 17.1.2012. Per tale ragione, la reclamante principale ha dedotto l'inammissibilità del reclamo, stante il mancato rispetto, da parte del reclamante incidentale, del termine perentorio di novanta giorni dal deposito del decreto impugnato, sancito dall'art. 26 4° co. l.f.

L'assunto è infondato.

Costituisce dato pacifico l'assenza, nell'ambito del rimedio impugnatorio scolpito dall'art. 26 l.f., di una disciplina espressa in tema di reclamo incidentale. Da tale assenza, ad avviso del Collegio, possono trarsi due considerazioni. La prima è quella relativa alla riferibilità soggettiva del termine lungo di proponibilità del gravame (novanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato – art. 26 4° co. l.f.) al solo reclamante principale, e non anche a quello incidentale, posto che sul punto nulla il legislatore ha statuito.

In assenza di specifica previsione sul punto deve pertanto ritenersi che il suddetto termine lungo costituisca l'equivalente, in ambito camerale, del termine lungo (sei mesi, ex art. 327 c.p.c, nel testo risultante dalla novella di cui alla l. n. 69/09) previsto per le impugnazioni delle sentenze. Termine, che, pacificamente, è riferito unicamente all'appellante principale, e non anche a quello incidentale.

La seconda considerazione è quella, scaturente dalla previsione di cui all'art. 334 c.p.c. - espressiva di un principio di ordine generale, ed applicabile pertanto anche al caso in esame - secondo cui l'appellante incidentale può proporre appello anche quando per esso sia decorso il termine per la proposizione dell'appello principale. Lo scopo di tale norma è chiaramente quello di consentire alla parte nei cui confronti la sentenza debba o possa fare stato - e che intenda bensì prestare acquiescenza avverso uno o più capi della sentenza, ma sul presupposto che anche la controparte faccia altrettanto - di spiegare comunque appello, qualora vi sia impugnazione espressa da parte di altri soccombenti in giudizio, suscettibile di alterare quell'equilibrio sancito dalla pronuncia oggetto di gravame, che l'appellante incidentale avrebbe rispettato a condizione di analogo rispetto da parte dell'impugnante principale.

Per tali ragioni, quest'ultimo, nel momento in cui propone appello, è reso edotto del fatto che la sua impugnazione è idonea a rimettere in termini tutte le ulteriori parti del giudizio, quand'anche per esse sia decorso il relativo termine. Con la logica conseguenza dell'accogliibilità del gravame anche per ragioni opposte rispetto a quelle proposte dall'appellante principale, ed eventualmente configgenti rispetto all'interesse di quest'ultimo.

Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio che il termine lungo di novanta giorni sancito ex art. 26 4° co. l.f. deve ritenersi applicabile unicamente al reclamante principale, e non anche a quello incidentale. Per quest'ultimo, in assenza di espressa previsione normativa, deve invece ritenersi, in armonia con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), che il termine ultimo di deposito di reclamo incidentale coincida con quello della prima (e di regola unica) udienza fissata per la discussione del gravame.

Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che, sotto un primo profilo, l'interesse al reclamo da parte del Lavioia è sorto soltanto in conseguenza della proposizione del reclamo principale da parte della rag. Di Dio, posto che il decreto del g.d. oggetto di odierno gravame non reca espressa indicazione del soggetto obbligato al pagamento, e non può pertanto ritenersi, di per sé, gravatorio nei confronti della procedura concorsuale.

In secondo luogo, il reclamo incidentale è stato depositato all'udienza del 17.1.2012, espressamente fissata per la discussione del reclamo, sicché, per le ragioni sopra dette, lo stesso deve senz'altro ritenersi tempestivo.

Nel merito, il reclamo incidentale è fondato.

Con precedente decreto del 23.1.2007 il g.d. ha espressamente autorizzato la SAED s.r.l. al pagamento delle competenze maturate dalla rag. Di Dio, avendo però cura di precisare che detto pagamento sarebbe avvenuto "senza alcun onere per la procedura".

È pertanto evidente, alla luce della piana lettura di tale decreto giudiziale, che nessun onere la procedura concorsuale avrebbe dovuto sostenere per il pagamento delle competenze maturate dalla rag. Di Dio, le stesse avendo dovuto esser corrisposte unicamente dalla SAED s.r.l., nel cui interesse la professionista ha svolto la sua attività defensionale nei giudizi innanzi al giudice tributario.

Per tali ragioni, è del tutto fuor di luogo argomentare la sussistenza dell'obbligo del pagamento dal fatto che l'attività defensionale della reclamante principale ha

sortito effetti positivi per la procedura concorsuale, atteso che già *ab origine* (cfr. decreto del 23.1.2007 cit.) il g.d. aveva stabilito che — soccombenza o vittoria che fosse innanzi al giudice tributario - il pagamento delle competenze maturate dalla rag. Di Dio avrebbe dovuto essere effettuato *“... senza alcun onere per la procedura”*.

Ne consegue che il g.d. non avrebbe dovuto liquidare alcun compenso in favore della rag. Di Dio, stante il precedente provvedimento giudiziale che espressamente sanciva l'insussistenza di alcun onere a carico della procedura.

Per tali ragioni, rigettato il reclamo principale, ed in accoglimento di quello incidentale, va revocato l'impugnato decreto g.d. del 4.10.2011.

Ricorrono giusti motivi — rappresentati dalla complessità della controversia — per l'integrale compensazione delle spese di reclamo.

P.Q.M.


Visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

- rigetta il reclamo principale;
- accoglie il reclamo incidentale, e revoca per l'effetto l'impugnato decreto emesso dal g.d. in data 4.10.2011;
- compensa integralmente le spese del reclamo.

Brindisi, 30.1.2012

Il Giudice rel.

Roberto M. Palmieri



Il Presidente
Dott. Francesco Giardino

